



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

Ordine degli Avvocati di Napoli
Anno/N. Prot. : 2025 / 000245
Data prot. : 14/01/2025
DOCUMENTO IN USCITA
Cod. classif. : 02

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI N. 88 RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 14 GENNAIO 2025

OMISSIS

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli,

Sentita la relazione del Presidente e del Consigliere Belloni

ascoltata la Commissione Informatica nella persona del Coordinatore avv. Leonardo Scinto

preso atto, a seguito di numerose segnalazioni pervenute dagli iscritti, di provvedimenti emessi nel corso di udienze dibattimentali da parte di diversi Giudici dei Circondari del Distretto della Corte di Appello di Napoli, con i quali è stato negato agli avvocati il deposito in udienza di atti di parte in forma cartacea (come ad es. la costituzione di parte civile oppure la procura speciale per la definizione dei processi);

visto il provvedimento del DGISIA dell'11 luglio 2023, con il quale è stato precisato espressamente all'art. 2 che il deposito con modalità telematica attraverso il PDP è consentito soltanto fuori udienza e riguarda esclusivamente gli atti individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023;

visto, altresì, il provvedimento del DGSIA del 08 gennaio 2025, indirizzato ai Presidenti dei Tribunali ed ai Procuratori della Repubblica, con il quale, conformemente a quanto previsto dall'art. 111 ter c.p.p., è stato evidenziato che, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, gli "*atti, le memorie o comunque i documenti prodotti dalle parti processuali*" possono essere acquisiti anche in forma cartacea (c.d. analogico);

considerato che lo stesso provvedimento del DGSIA del 08 gennaio 2025, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 111 ter c.p.p., pone a carico esclusivamente dell'ausiliario del giudice l'obbligo di procedere, anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, alla trasformazione in digitale degli atti, memorie o documenti prodotti dalle parti processuali in forma cartacea (previa scansione dell'originale analogico), ai fini della formazione del fascicolo informatico;

richiamato il comma 4 dell'art. 111 bis c.p.p., per il quale, in ogni stato e grado del procedimento, "*gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche*";



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NAPOLI

afferma che

il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (c.d. *analogica*) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali.

Qualsiasi provvedimento che escludesse tale fondamentale facoltà, si porrebbe in netto contrasto con il chiaro dettato legislativo (artt. 111 bis e 111 ter c.p.p.), nonché con le norme tecniche emanate dal DGSIA (provvedimenti dell'11 luglio 2023 e del 08 gennaio 2025), determinando una gravissima lesione del diritto di difesa, tutelato nella sua inviolabilità in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, comma 2, della Costituzione.

La delibera è immediatamente esecutiva e manda la segreteria **per la pubblicazione della stessa sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e la sua trasmissione al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, alla Presidente della Corte d'Appello di Napoli, al Procuratore generale presso la corte d'Appello di Napoli, alla Presidente del Tribunale di Napoli, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli agli iscritti, ai Presidenti dei COA italiani, agli iscritti.**

OMISSIS

Il Consigliere Segretario

Avv. Antonio Valentino

Il Presidente

Avv. Carmine Foreste

Per copia conforme all'originale.

Napoli, 14 gennaio 2025

Il Consigliere Segretario

Avv. Antonio Valentino

